



RATIO

AGRICOLTURA

Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare

Sommario 2/2025

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Paolo Lacchini, Luca Reina

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corgi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato
a questo numero**
Alessandra Caputo,
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,
Chiara Lamoure, Marco Pavoni,
Luisa Pieralli

Stampa
Il periodico è disponibile ONLINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax.
0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Chiuso per la stampa il 5.02.2025

Editoriale - Novità 2025 per il comparto agricolo **3**

Notizie in breve **4**

Diritto e fisco

Legge di Bilancio - [Novità agricole legge di Bilancio 2025](#) **10**

Iva - Regime Iva speciale e opportunità di rimborso
in agricoltura **14**

- Rivalutazione terreni al 1.01.2025 **16**

- Tassazione Irpef 2025 in agricoltura **18**

Imposte dirette

- [Redditi dei terreni: nuova disciplina](#) **20**

- Adempimenti per cessione beni strumentali 4.0 **22**

Gestione amministrativo-contabile

Adempimenti - Novità dichiarazione Iva 2025 **24**

- Case mobili nei campeggi delle attività agrituristiche **28**

Agricoltura e credito

- Contributi per le imprese vitivinicole **30**

Agevolazioni - Fondo settore olivicolo-oleario, agrumicolo,
lattiero caseario del comparto ovino e caprino **32**

Focus

Prodotti agricoli	- Agrumi	34
 Mercati e scenari	- Ultimi risultati della DOP Economy italiana	38

Rubriche

Attualità	- Notizie dalle Regioni	42
Scadenario	- Adempimenti mese di febbraio 2025	44

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA

NOVITÀ AGRICOLE

LEGGE DI BILANCIO 2025

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

L. 30.12.2024, n. 207

È stata pubblicata la L. 30.12.2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) recante misure per il fisco, l'energia, le imprese, l'agricoltura, il lavoro, lo sport e il turismo. Come di consueto, alcune novità interessano il comparto agricolo e vengono analizzate in questo approfondimento.

SCHEMA DI SINTESI

IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

- La legge di Bilancio conferma, per il 2025, l'agevolazione fiscale introdotta dalla L. 23.02.2024, n. 18.
- Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi dominicali e agrari nelle seguenti percentuali:
 - .. esenzione integrale per i redditi fino a € 10.000;
 - .. esenzione del 50% per i redditi oltre gli € 10.000 e fino a € 15.000;
 - .. nessuna esenzione per i redditi oltre gli € 15.000.

- Rimangono sempre esclusi, come già per i precedenti esoneri, i seguenti soggetti i cui redditi hanno natura di reddito d'impresa:
 - .. le società di capitali che abbiano optato per la tassazione catastale dei redditi;
 - .. i soci delle società di persone che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale che vantano la qualifica di coltivatore diretto o di Iap iscritti nella previdenza agricola.

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

- La messa a regime della possibilità di affrancare dall'imposizione diretta le plusvalenze latenti nel valore di mercato di partecipazioni (quotate e non) e di terreni (edificabili e non) sconta l'incremento dell'imposta sostitutiva da versare, che sale al 18% rispetto al 16% in vigore dal 1.01.2024.
- Il calcolo per comprendere quale sia l'alternativa più favorevole non è semplice:
 - .. per i **terreni edificabili** occorre valutare caso per caso, in quanto, in base agli artt. 17, c. 1 e 68, c. 2 Tuir la plusvalenza è soggetta a tassazione separata e il costo iniziale può essere incrementato con l'indice ISTAT;
 - .. per le **partecipazioni**, invece, il confronto deve essere effettuato tra il 26% di imposta ordinaria applicata sul plusvalore e il 18% di imposta sostitutiva calcolata sul valore di mercato del bene. Il punto di equilibrio si trova quando la plusvalenza è pari al 225% del costo fiscalmente riconosciuto (era pari al 160% con l'aliquota del 16%).
- Devono essere però considerati - per i terreni e le partecipazioni non negoziate - i costi di perizia, che, se a carico del contribuente (e non accollati alla società partecipata che li deduce in 5 anni), sono a loro volta defalcabili dalla plusvalenza ove questa sia maggiore di quella latente espressa dal valore asseverato.

- Il pagamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata di questa) dovrà avvenire entro il 30.11 dell'anno stesso; le altre 2 rate possono essere versate, sempre al 30.11 dei 2 anni successivi, con interessi del 3% annui. Solo nel mese di dicembre di ogni anno non si potrà procedere all'affrancamento; pertanto, al massimo, si tratterà di attendere l'anno successivo per disporre nuovamente di tutte le opportunità.
- Come in passato, per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale al 1.01, del bene da affrancare, è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.
- Non è possibile, invece, rideterminare il costo fiscale per le partecipazioni "qualificate" in società italiane detenute da società ed enti commerciali esteri, privi di stabile organizzazione in Italia, che sono residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea (o aderente all'accordo See), le quali già possono beneficiare dello "speciale" regime Pex introdotto dall'art. 1, c. 59 legge di Bilancio 2024.
- Anche con la norma a regime sarà possibile rideeterminare nuovamente il costo delle partecipazioni e dei terreni, nell'ipotesi in cui si abbia già usufruito di pregresse rivalutazioni, scomputando, dall'imposta sostitutiva dovuta, quella versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni (circolare n. 16/E/2023).

APPROFONDIMENTI

BONUS ZES UNICA

- La legge di Bilancio 2025 proroga il credito d'imposta per le imprese operanti nelle regioni rientranti nella Zes unica a sostegno dell'acquisizione dei beni strumentali con una spesa di € 2,2 miliardi.
- Va ricordato che gli investimenti devono essere effettuati dal 1.01.2025 al 15.11.2025.
- Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta, le imprese dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 31.03.2025 al 30.05.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.
- Gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione iniziale dovranno poi inviare all'Agenzia delle Entrate, dal 18.11.2025 al 2.12.2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta o parziale realizzazione degli investimenti effettuati entro il termine del 15.11.2025.
- La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione contabile rilasciata da un revisore o dal collegio sindacale se presente.
- La comunicazione integrativa dovrà indicare l'importo di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata in precedenza.

PICCOLI BIRRIFICI INDIPENDENTI

- La legge di Bilancio 2025 conferma le agevolazioni previste dall'art. 35, c. 3-quarter D.Lgs. 504/1995 in favore dei piccoli birrifici indipendenti di cui all'art. 2, c. 4-bis L. 16.08.1962, n. 1354.
- Pertanto, anche per il 2025:
 - .. per i piccoli birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (accertata a conclusione delle operazioni di condizionamento) si applica, alla birra realizzata, l'aliquota di accisa ridotta del 50%;
 - .. alla birra prodotta da birrifici, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa ridotta:
 - . del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
 - . del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

SOSTEGNO PER FERMO PESCA MARITTIMO

- Viene finanziata anche per il 2025, nel limite di 30 milioni di euro, la misura che prevede l'indennità omnicomprensiva di € 30 giornalieri rivolta ai lavoratori dipendenti di imprese dedite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro per fermo pesca obbligatorio o volontario.

ORGANISMO PER IL CONTENZIOSO DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

- La legge di Bilancio 2025 istituisce, presso il MASAF, con l'intento di superare le controversie legate al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, un organismo collegiale dedicato alla composizione delle situazioni debitorie, con l'obiettivo di superare il contenzioso, adeguandosi agli obblighi normativi europei.
- L'organismo sarà composto da 3 membri: un magistrato della Corte dei Conti, un avvocato dello Stato e un dirigente dell'Agea, con un mandato triennale. La sua funzione principale sarà quella di gestire, su istanza di parte, le posizioni debitorie iscritte nel Registro nazionale dei debiti, relative alle campagne lattiere dal 1995 al 2009.
- L'approccio è transattivo, con riduzioni del prelievo fino allo 0,5% annuo per i produttori attivi e abbattimenti degli interessi fino al 50%. La proposta transattiva sarà condizionata alla rinuncia a contenziosi pendenti, garantendo una chiusura definitiva delle posizioni debitorie.
- Il processo prevede che, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'organismo invii una proposta transattiva al richiedente, che avrà 30 giorni per accettare, rifiutare o chiedere un'audizione per fornire ulteriori elementi. In caso di accettazione, verrà redatto un verbale, e il pagamento della somma concordata dovrà avvenire entro 120 giorni.
- In caso di rifiuto o mancata risposta, l'accesso ai benefici decadrà, e saranno riattivate le procedure di riscossione. Durante il processo, le attività di recupero dei debiti saranno sospese.

LEGGE DI BILANCIO

Diritto e fisco

SOSTEGNO
ALLA RICERCA
GENETICA

- Viene assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per il triennio 2025-2027.
- Questo stanziamento ha l'obiettivo di sostenere progetti sperimentali e scientifici focalizzati sull'uso di tecniche avanzate di editing genomica. Questi fondi permetteranno al CREA di intensificare le attività di ricerca, promuovere la collaborazione tra istituzioni scientifiche e aziende agricole e favorire il trasferimento tecnologico dei risultati al settore produttivo.
- Inoltre, al CREA è concesso un contributo annuale di € 6 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al fine di assicurarne il funzionamento e la continuità nello svolgimento delle attività istituzionali e di servizio.

CONGEDO
PARENTALE

- Con l'intervento della manovra (L. 207/2024) dal 1.01.2025 è scattato l'aumento di un mese per il periodo di congedo parentale indennizzato all'80%, nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2024.
- La misura si inserisce nel c. 1, art. 34 D.Lgs. 151/2001, che riconosce il trattamento economico durante il periodo di congedo parentale per tre mesi per ciascun genitore, diritto non trasferibile all'altro genitore e per un ulteriore periodo di 3 mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori. Dal 2023 uno dei mesi fruiti entro il sesto anno di vita del bambino è indennizzato all'80%, dal 2024 si è aggiunto un secondo mese, con l'attuale intervento salgono a 3 i periodi complessivamente fruibili con una indennità dell'80%, in alternativa fra i genitori e fino al sesto anno di età del bambino, con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo obbligatorio successivamente al 31.12.2024.
- La disposizione interessa i soli lavoratori dipendenti; pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente. È, questa, una misura particolarmente apprezzabile, poiché aiuta a ridurre il divario lavorativo che persiste fra donne e uomini.

FONDO PER
LA DISTRIBUZIONE
DI DERRATE
ALIMENTARI
ALLE PERSONE
INDIGENTI

- La legge di Bilancio 2025, all'art. 1, c. 102, prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per incrementare la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
- La legge di Bilancio 2025, all'art. 1, c. 103, prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro a favore del fondo istituito nel 2023 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
- L'intervento mira a sostenere le famiglie economicamente più fragili, ampliando la disponibilità di risorse per fronteggiare le difficoltà legate al costo della vita - Carta "Dedicata a te".

SOSTEGNO
ALLE ATTIVITÀ
DI PREVENZIONE
DELLA LINGUA BLU

- La legge di Bilancio 2025 prevede un intervento significativo per contrastare la febbre catarrale degli ovini, nota come "*blue tongue*".
- Per l'anno 2025, sono stanziati € 10 milioni a fondo perduto a favore delle imprese zootecniche colpite dalla malattia.
- Il contributo è destinato a coprire i danni subiti a causa dell'abbattimento dei capi infetti e a sostenere le attività di prevenzione e profilassi.
- Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto congiunto dei Ministri dell'Agricoltura e della Salute definirà criteri e modalità per l'assegnazione dei fondi, garantendo il rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato.

SOSTEGNO
ALLE POLIZZE
ASSICURATIVE
AGRICOLE

- La legge di Bilancio 2025, all'art. 1, c. 558, prevede un incremento di 15 milioni di euro per il Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
- L'aumento, valido solo per l'anno 2025, è finalizzato a sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative finanziabili esclusivamente attraverso interventi nazionali. Il provvedimento mira a incentivare una maggiore adesione agli strumenti assicurativi, essenziali per la gestione del rischio in agricoltura.

REDDITI DEI TERRENI: NUOVA DISCIPLINA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRE DISPOSIZIONI

D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 - Art. 32 D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Il D.Lgs. 192/2024, in vigore dal 31.12.2024, ha modificato l'art. 32 Tuir in merito alla determinazione del reddito agrario, allineandolo alla disciplina civilistica. Inoltre, sono introdotte nuove attività rientranti nei redditi d'impresa da attività agricole determinabili forfetariamente ex art. 56-bis Tuir. Le nuove disposizioni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.

SCHEMA DI SINTESI

REDDITO DOMINICALE

- Fino all'emanazione del relativo decreto, il **reddito dominicale** delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400%.
- Il **reddito dominicale** non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali come previsto dall'art. 32, c. 2, lett. b-bis) Tuir.

REDDITO AGRARIO

- Il **reddito agrario** è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'**art. 2135 c.c.**
- Nell'art. 32, c. 1 Tuir è soppresso l'inciso "nei limiti della potenzialità del terreno" e aggiunto il riferimento specifico all'esercizio di attività agricole "di cui all'art. 2135 c.c.". Tale modifica è finalizzata ad allineare la normativa civilistica - che considera attività agricole quelle che "utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine" - e la normativa fiscale, che attualmente considera reddito agrario solo quello che deriva dall'esercizio di un'attività agricola "nei limiti della potenzialità del terreno". Con l'utilizzo del verbo "possono" (riferito all'utilizzo del terreno) si è inteso rendere solo potenziale o funzionale il collegamento con il terreno, al fine di tenere conto anche delle più moderne tecniche di produzione agricola, che non sono più esclusivamente incentrate, come avvenuto in passato, sul fattore "terra" e sullo "sfruttamento" della stessa. Ciò fermo restando che va negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, vegetale o animale.
- Le attività agricole ai fini fiscali sono quelle produttive di reddito agrario.

ATTIVITÀ AGRICOLE

- **Tra le attività agricole principali (essenziali) produttive di reddito agrario rientrano anche:**
 - .. le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con decreto;
 - .. le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c.

Sono, quindi, ricondotti nel novero delle attività agricole principali le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. **vertical farm** e le **colture idroponiche**, in grado di ridurre, tra l'altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, i fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame.

ALTRE DISPOSIZIONI

NUOVE CLASSI
E QUALITÀ

- Con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento.
- I redditi dominicale e agrario, determinati secondo i criteri fissati dal decreto per qualità e classi di coltura, non potendo trovare indicazione nel Catasto dei Fabbricati, dovranno essere annotati in corrispondenza dell'immobile utilizzato per la produzione di vegetali.

REDDITO
AGRARIO

- Fino all'emanazione del relativo decreto, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando **immobili oggetto di censimento al catasto** dei fabbricati di cui all'art. 32, c. 2, lett. b-bis) Tuir è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della **tariffa d'estimo più alta**, in vigore nella provincia in cui è censita la particella, **incrementata del 400%**.
- Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, **se non sono oggetto di locazione**, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, c. 2, lett. b-bis) Tuir, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 28, cc. 4-ter e 4-quater Tuir.
- Pertanto, **restano assoggettati a tassazione, secondo le ordinarie regole dei redditi dei fabbricati** gli immobili dati in locazione ed eventualmente utilizzati nello svolgimento delle attività di produzione di vegetali.
- Invece, per quanto concerne **gli immobili utilizzati direttamente per tali attività**, detti immobili sono tassati come **redditi dominicali**.

ATTIVITÀ AGRICOLE
ECCEDENTARIE RISPETTO
AL REDDITO AGRARIO

- Per le attività dirette alla **produzione di vegetali** esercitate oltre i limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b) e b-bis) Tuir, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'**ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie** sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal relativo decreto, in proporzione alla superficie eccedente.
- Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'art. 32, c. 2, lett. b-ter) Tuir (attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, rivenienti dalle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva il **coefficiente di redditività del 25%**.
 - Le disposizioni dell'art. 56-bis Tuir si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione su base catastale, comprese le società di persone, le società a responsabilità limitata e le cooperative che rivestono la qualifica di società agricola (art. 1, c. 1093 L. 296/2006). Pertanto, le società agricole ex art. 2 D.Lgs. 99/2004 che optano per la tassazione su base catastale dei redditi derivanti dalle attività agricole ex art. 32 Tuir possono fruire dei regimi di determinazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività agricole ex art. 56-bis Tuir.
 - Il reddito complessivo delle società e degli enti è considerato reddito d'impresa, fatto salvo quanto stabilito al nuovo art. 56-bis, c. 4 Tuir. Ne consegue che non è considerato reddito d'impresa quello conseguito dalle società di cui al citato art. 56-bis, c. 4.

AGGIORNAMENTO
DELLE BANCHE DATI
CATASTALI

- In relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), diversi da quelli di cui all'art. 2, c. 33 D.L. 262/2006, i soggetti tenuti alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate in materia di denuncia e decorrenza delle variazioni del reddito dominicale (art. 30 Tuir), relativo alle variazioni inerenti le qualità e classi di coltura, sono esonerati dal medesimo, al quale provvede la stessa AGEA. Come ricordato nella relazione illustrativa, a seguito di tale disposizione l'obbligo di presentare la denuncia di variazione colturale di cui all'art. 30 Tuir, rimane limitato ai casi di variazione di qualità e classi di coltura delle singole particelle che interessano terreni non sottoposti a monitoraggio da parte dell'AGEA.
- Con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sono definite le disposizioni attuative.